

	<p><b>COMUNE DI CUCEGLIO</b></p> <p>Città Metropolitana di Torino</p> <p>Via Regina Margherita n° 9 – 10090 – CUCEGLIO</p> <p>Tel. 0124.32012 / 0124.329122 - Fax 0124/492921</p> <p>E-mail: <a href="mailto:cuceglio@canavese.it">cuceglio@canavese.it</a> <a href="mailto:cuceglio@cert.ruparpiemonte.it">cuceglio@cert.ruparpiemonte.it</a></p> <p>Codice Fiscale e Partita Iva 02143010011</p>
---	--

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2021-2023  
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Cuceglio**  
Città Metropolitana di Torino

## **SOMMARIO**

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023**

Dal 1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.lgs 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in sostituzione della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e coi contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all'approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;

- la Sezione Operativa (SeO) con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, al punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio - come introdotto dal D.M. 20.05.2015 -, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Com'è noto da tempo è stato richiesto – da parte dell'ANCI – che il D.U.P. previsto dalla riforma della contabilità venisse reso facoltativo per i Comuni di minore dimensione demografica, ritenendo inutile gravoso il formato, pur semplificato, attualmente in vigore per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La richiesta di ANCI è stata parzialmente accolta e il comma 887 della legge di bilancio n. 205 del 2018 ha stabilito che entro il 30 aprile 2018 con apposito decreto si provvedesse ad aggiornare il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 del D.lgs 118/2011 al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del D.U.P. introdotta dal TUEL (267/2000, art. 170 c. 6).

In data 18/05/2018 è stato pubblicato il decreto relativo a quanto sopra.

Lo stesso ha disciplinato la semplificazione del D.U.P. nei Comuni fino a 5.000 abitanti, inserendo la possibilità di ulteriori semplificazioni e snellimento del documento da parte dei Comuni con popolazione demografica inferiore ai 2.000 abitanti.

La nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio di programmazione (allegato 4/1 del D.lgs 118/2011) prevede che il nuovo D.U.P. semplificato sia suddiviso in:

- una Parte Prima relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.

Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione.

Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

- Una Parte Seconda relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio e al reperimento delle entrate straordinarie.

La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate per la spesa corrente:

- le esigenze connesse al funzionamento dell'ente (con riferimento particolare alle spese di personale);
- le esigenze relative all'acquisto di beni e servizi;
- infine per la spesa in conto capitale gli investimenti (compresi quelli in corso di realizzazione).

Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

L'ulteriore semplificazione per i comuni sotto i 2.000 abitanti investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per i loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel D.U.P. di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).

## **a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate**

### **Funzioni gestite in forma diretta**

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo;
- organizzazione e gestione servizio refezione scolastica.
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale – partecipazione alla pianificazione ambientale intercomunale;

### **Funzioni gestite in forma associata**

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, c. 4 della Costituzione;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

### **Servizi gestiti in forma diretta**

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

### **Servizi gestiti in forma associativa**

Servizi gestiti in forma associata:

- Commissione Locale per il Paesaggio;
- Scuola secondaria di primo grado;
- Ufficio tecnico comunale;

- SUAP;

### **Servizi affidati ad organismi partecipati**

1	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	Diretta	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00002	SVOLGE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (Art. 4, comma 2, lettera a) OBBLIGATORI PER LEGGE
2	S.C.S. - SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	Diretta	RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	0,78	SVOLGE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (Art. 4, comma 2, lettera a) OBBLIGATORI PER LEGGE
2	GAL VALLI DEL CANAVESE	Diretta	SVILUPPO LOCALE GRUPPO DI AZIONE LOCALE EX ARTT. 32-34 REG. UE	1,31	E' COSTITUITA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 34 REGOLAMENTO C.E.N. 13/2013 (art. 4, comma 6)

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

Tali servizi sono soggetti ad appalto, le società incaricate possono variare di anno in anno.

- Mensa scolastica;
- Rimozione neve;
- Manutenzione verde;
- Riscossione coattiva.

Si precisa infine che l'Ente non detiene partecipazioni in Enti strumentali controllati e non controlla Società.

## **b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti**

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

## **c) Politica tributaria e tariffaria**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, e con il Piano di riequilibrio finanziario approvato ai sensi dell'art. 243 - bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 6/2/2020, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

### **ENTRATE**

#### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a garantire ed assicurare ai cittadini i servizi essenziali contemplati dalle normative istituzionali. Dovrà essere garantita inoltre un'equità fiscale e una copertura integrale dei costi dei servizi.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Relativamente alle entrate tributarie, si ricorda che l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

### IMU

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il cosiddetto "federalismo fiscale" ha ridotto da tempo il trasferimento di risorse centrali ed accentuato la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

Ora dal 2020 la precedente situazione che prevedeva a sistema l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi erano e sono rispettivamente il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali e comprendeva IMU e TASI è ora sostituito dal 2020 dalla cosiddetta "Nuova IMU".

La nuova IMU applicata già nel 2020 è normata dall'Art. 1 dai commi 738 al 783 della legge di bilancio 2020 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019

La nuova IMU è sempre un'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

Le nuove aliquote sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08.07.2020.

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,40 per mille Con detrazione di € 200,00
Aliquota per i fabbricati categoria D (esclusa categoria D/10)	11,40 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato) ove risultasse applicabile la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille
Aliquota terreni agricoli	8 per mille
Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione	2,5 per mille

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "Beni merce")	
Aliquota per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabili e Comodato Gratuito ai Sensi della Legge Finanziaria 2016	11,40 per mille

### TARI

La TARI è il tributo che viene introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

La previsione di gettito è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all' ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Le delibere ARERA 443 e 444 del 2019 sono alla base del nuovo concetto di piano finanziario e determinazione dei costi dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio medesimo per l'anno medesimo.

Le tariffe relative al bilancio 2020 sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.16 del 08/07/2020 avente per oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e tariffe Tari anno 2020" confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 in attesa di ricevere il nuovo PEF 2020.

Nel regime TARI, rimane applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Le previsioni proposte sul bilancio 2021 -2023 sono indicative sulla base di quanto stanziato negli anni pregressi in attesa della predisposizione dei PEF ufficiali da parte del soggetto gestore.

La loro determinazione definitiva avverrà a ricevimento del Piano Economico Finanziario da parte della Società Canavesana Servizi e all'approvazione delle tariffe.

E' necessario ricordare come l' art. 138 del D.L. 34/2020 successivamente convertito in legge ha definito un intervento normativo teso ad uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione.

**ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF**

Si conferma l'aliquota degli anni precedenti.

**TRIBUTI MINORI**

Il Canone unico patrimoniale sostituirà dal 1° gennaio 2021 l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti.

Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 816 e successivi, della Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, *“a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.”*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e successivi, della Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, 837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Esso sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Ad oggi nel DUP viene rappresentata la situazione allo stato attuale con quella che è ad oggi la fiscalità minore. Pertanto è prevista l'entrata da canone unico patrimoniale.

**Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'amministrazione prevede l'adesione a bandi regionali, ministeriali a di altra natura.

Diversamente le risorse potranno essere reperite da oneri di urbanizzazione e costo unitario di costruzione.

**Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

L'Ente non prevede il ricorso all'indebitamento in quanto le risorse di parte corrente non ne permettono la sostenibilità finanziaria.

## **SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Per il triennio considerato si può prevedere e che gli stanziamenti di spesa saranno sufficienti a garantire il regolare espletamento dei servizi e la copertura della quota di disavanzo, prevista dal Piano di riequilibrio di cui alla CC 3/2020, attraverso il corretto introito delle entrate previste nel bilancio di previsione con il conseguimento, a fine esercizio di un avanzo di amministrazione.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

L'art. 21 c. 6 del D.lgs 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce altresì che le amministrazioni predispongano e approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza coi propri bilanci. Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000 Euro il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2021-2022 risulta negativo.

Come sempre gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza oltre che a garantire la rotazione negli affidamenti, nel rispetto della normativa per acquisti superiori a 5.000 Euro (legge 145/2018).

### **Prevenzione della corruzione**

Gli obiettivi:

- Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione, curando l'aggiornamento del piano anticorruzione, nel rispetto della deliberazione ANAC del 13/11/2019 n° 1064 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, la promozione dell'utilizzo delle misure e azioni anticorruzione con integrale attuazione del PTPC e la continua integrazione tra il Piano ed i sistemi di controllo interno e di misurazione della Performance.
- Implementazione del livello di trasparenza, assicurando, pur nella scarsità di risorse umane da dedicare, un livello qualitativo e quantitativo più elevato di quello attuale, nell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
- incrementare i livelli di digitalizzazione ed informatizzazione dei processi, dando priorità a quelli inclusi nelle aree a maggiore rischio di corruzione (quali, ad esempio, i processi rientranti nell'area edilizia / urbanistica e di contratti pubblici);
- applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del relativo Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

**PIANIFICAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i all'articolo 1, comma 8, dispone che l'organo politico su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il Comune di Cuceglio entro il 31 gennaio ha aggiornato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 31/01/2020 è stato approvato il Piano relativo al triennio 2020 – 2022. Nell'ambito dell'adozione del Documento Unico di Programmazione, il Consiglio Comunale è coinvolto direttamente nella definizione dei principi generali e degli obiettivi a cui si deve ispirare l'attività di prevenzione della corruzione e tutela della legalità, principi e obiettivi a cui il RTPC (Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione) deve attenersi nell'espletamento delle funzioni di competenza. Richiamate al riguardo le deliberazioni ANAC n. 12/2015 e 831/2016 dalle quali emerge che:

- gli organi di indirizzo, che dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sono tenuti a individuare detti obiettivi strategici nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione;
- già l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di ottimali livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali;
- altri obiettivi strategici sono dettagliati nel presente documento.

Il Comune di Cuceglio:

- a. rimarca il proprio impegno a perseguire il contrasto della corruzione e la promozione della legalità a livello decisionale, organizzativo e nel concreto espletamento delle funzioni di competenza;
- b. conferma l'impegno alla diffusione della cultura della legalità;
- c. fa propria la definizione di "corruzione" che non si limita al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, estendendosi invece a tutti i fenomeni di "cattiva amministrazione" ossia di assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale perché condizionate impropriamente dalla cura di interessi particolari;
- d. riconosce il carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione, conformando di conseguenza a questo principio ogni strategia o intervento organizzativo, e garantendo la più ampia coerenza tra il PTPC, il Piano della Performance e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente;
- e. individua modalità atte a potenziare il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico sia in fase di formazione che di attuazione del Piano, perseguendo la piena consapevolezza e

- condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie;
- f. attua la nuova disposizione che prevede l'accorpamento delle figure di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione in una unica (il RPTC), individuato nel Segretario Comunale, a cui viene garantita la posizione di indipendenza rispetto all'organo di indirizzo, assicurando che il RPTC possa svolgere il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili influenze o ritorsioni;
  - g. precisa che il monitoraggio in corso d'anno sull'attuazione di misure e azioni previste nel PTPC sia progressivamente esteso a tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare tempestivamente eventuali rischi emergenti e prevedere un progressivo affinamento dei criteri di analisi e ponderazione del rischio;
  - h. conferma la validità delle attuali impostazioni della gestione della prevenzione della corruzione e dell'illegalità;
  - i. prevede il completamento della mappatura dei processi comunali, e l'estensione dell'attività di analisi organizzativa ora in corso;
  - j. assicura la necessaria correlazione tra il PTPC e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse;
  - k. il tutto è rapportato alle gravi carenze di organico del Comune ed alla crisi finanziaria che ha portato all'approvazione del Piano pluriennale di riequilibrio finanziario.

## **d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale**

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

L'attuale dotazione organica del Comune di Cuceglio è stata aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 21/03/2019.

Il PTFP 2021-2023 prevede:

ANNO 2021:

- mantenimento del personale in servizio a tempo indeterminato;
- personale con tipologia di lavoro flessibile, entro il limite massimo annuo di spesa di € 7.173,19, pari al 50% della spesa allo stesso titolo effettuata nel 2009:
  - o utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311\2004 categoria C profilo professionale Agente di Polizia locale per 2 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 125,00 inclusi contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP;
  - o utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311\2004 categoria D profilo professionale Istruttore direttivo contabile per 4 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 450,00 inclusi contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP, a scopo di affiancamento al nuovo istruttore amministrativo contabile assunto nel 2020.

ANNO 2022:

- mantenimento del personale in servizio a tempo indeterminato;
- personale con tipologia di lavoro flessibile, entro il limite massimo annuo di spesa di € 7.173,19, pari al 50% della spesa allo stesso titolo effettuata nel 2009:
  - o utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311\2004 categoria C profilo professionale Agente di Polizia locale per 2 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 125,00 inclusi contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP;

ANNO 2023:

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023**

- mantenimento del personale in servizio a tempo indeterminato;
- personale con tipologia di lavoro flessibile, entro il limite massimo annuo di spesa di € 7.173,19, pari al 50% della spesa allo stesso titolo effettuata nel 2009:
  - o utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 categoria C profilo professionale Agente di Polizia locale per 2 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 125,00 inclusi contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP;

Tutte le suddette assunzioni sono assoggettate a parere vincolante della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, alla quale questo Ente è assoggettato per le disposizioni riguardanti gli Enti con Piano di riequilibrio approvato.

### **e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento**

#### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

In merito alla programmazione degli investimenti, il Comune di Cuceglio ha presentato apposita istanza di contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di realizzare la seguente opera pubblica:

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CASCINE CUFFIA per € 950.000,00;

Si ritiene opportuno inserire l'intervento sopra indicato anche nel DUP 2021/2023, annualità 2021, come già fatto modificando il DUP 2020/2022, in quanto il bando di finanziamento richiede l'obbligatoria previsione dello stesso in un documento di programmazione dell'Ente locale.

### **f) Rispetto delle regole di finanza pubblica**

#### **Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica l'Ente, attraverso l'ufficio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa.

#### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente NON ha acquisito nè ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase

previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

## **g) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Nel 2020 e nel 2021 gli enti locali, ai sensi del comma 79 della legge di bilancio per il 2020, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, **del 95% e del 100%**, a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018.

Come anticipato nella Nota di lettura ANCI-IFEL alla legge di bilancio, gli enti locali, limitatamente al 2020, potranno calcolare gli indicatori riferiti al 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti. Ad affermarlo è la Ragioneria Generale dello Stato con la risposta al quesito n. 38 pubblicata nelle FAC dell'area Arconet ed il metodo ovviamente ha effetti anche sul bilancio 2021 e seguenti.

La determinazione del F.C.D.E. ha subito variazioni rispetto alla sua modalità di determinazione in base all' art. 107 bis D.L. 18/2020. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell'anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo del rendiconto 2019 e del bilancio 2021

A ciò si aggiungano i provvedimenti già approvati con l' art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, introduce una peculiare disciplina in tema di disavanzo degli Enti Locali. Precisamente, la disposizione normativa stabilisce puntuali prescrizioni tecniche, per il ripiano del disavanzo finanziario degli Enti Locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Siffatto disavanzo potrebbe determinarsi in base alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è finalizzato a prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria ed è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019.

La disposizione normativa in esame trae origine e necessità dalla sentenza Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 4, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito

in L. 6 agosto 2015, n. 125, oltre che dell'art. 1, comma 814, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Siffatte disposizioni normative, ora eliminate, consentivano di spalmare in trent'anni il piano di riequilibrio dei Comuni.

Ai sensi dell'art. 39-quater prima richiamato, il piano di recupero deve essere approvato con deliberazione consiliare, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di siffatta deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. In sede di piano di recupero, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.